



Studio Legale

Avv. Giuseppe De Luca

- Giurista d'Impresa -

Via San Giuseppe, 7 – 71015 San Nicandro Garganico (FG)

Email: avv.giuseppedeluca@gmail.com

Pec: deluca.giuseppe.1976@avvocatilucera.legalmail.it

Cell.: 328.1170069 - Fax: 0881/1880586

TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA
- SEZIONE FALLIMENTARE -

RICORSO EX ART. 14 TER E SS L. N. 3/12
PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO DEL DEBITORE

Nell'interesse di

(cod. fisc.: _____), nata in _____ (EE) il _____ e
residente in _____ (FG) alla _____, rappresentata e difesa, giusta procura in
calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe DE LUCA (cod. fisc.: DLGGPP76C021158I), elettivamente
domiciliata presso il suo studio corrente in San Nicandro Garganico (FG) alla via San Giuseppe n. 7; il
difensore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento al fax:
0881.1880586; indirizzo pec: deluca.giuseppe.1976@avvocatilucera.legalmail.it..

PREMESSO CHE

- la sig.ra _____ versa in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. C) della L. n. 3/2012;
- sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012; in particolare:
 - A) non è soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
 - B) non ha fatto ricorso, nei 5 anni precedenti alla presente richiesta, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- si è manifestato un notevole squilibrio tra le obbligazioni assunte e la propria capacità reddituale, tanto da impedirne il puntuale adempimento delle medesime obbligazioni;
- la sig.ra _____ ha chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Foggia (d'ora in poi, per brevità OCC), la nomina di un professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla citata legge agli organismi di composizione della crisi e, quindi, quale Gestore della Crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- il referente del suddetto Organismo nominava quale Gestore della Crisi il Dott. Paolo DI MAIO, iscritto all'Ordine dei ODCEC della provincia di Foggia al num. 1704/A con studio in Apricena in via Trieste n. 83 (**doc. 1**);
- l'istante ha fornito all'OCC di Foggia tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale, come meglio dettagliatamente descritta nella Relazione



particolareggiata, ex art. 14 ter comma 3 Legge 3/12, redatta dal Gestore nominato dall'OCC di Foggia, Dott. Paolo Di MAIO, **che ne ha attestato la completezza e attendibilità** (pag. 15 della Relazione Particolareggiata);

- in seguito a diversi incontri, tra l'istante e l'OCC emergeva la ricorrenza dei presupposti per la redazione del presente accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento, come meglio illustrata;
- la presente proposta rappresenta il massimo sforzo che l'istante può sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali;
- in data 07/10/2021 il Gestore della Crisi consegnava alla ricorrente, per il tramite del sottoscritto difensore, la Relazione di cui alla L. 3/12, allegata al presente ricorso, con cui ha espresso parere favorevole in merito alla fattibilità della formulata proposta di liquidazione del patrimonio, alla quale ci si riporta integralmente (**doc. 2**).

* * * * *

Tanto premesso, la sig.ra _____, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, con espresso rinvio all'attività dell'OCC e, precisamente alla dichiarazione di fattibilità e alla relazione attestante l'attendibilità e la convenienza del piano in oggetto comunicata dal Gestore della Crisi, Dott. Paolo DI MAIO

DICHIARA

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

Il nucleo familiare si compone, oltre che dalla ricorrente, dal figlio _____, la stessa è divorziata dall'ex coniug _____ (**doc. 3**).

L'unico reddito viene prodotto da quest'ultima che lavora, stagionalmente, in ambito agricolo, solitamente nel periodo novembre/maggio di ogni anno e come barista nel periodo estivo giugno/settembre (**doc. 4 - 8**).

Il figlio _____, maggiorenne, ha abbandonato gli studi e, attualmente, è in cerca di lavoro.

Nei periodi in cui non lavora la sig.ra _____ percepisce la disoccupazione.

In data 10.04.2007 la sig.ra _____ contraeva (in qualità di coobbligata con l'ex coniuge) un finanziamento con AGOS DUCATO SPA n. _____, per l'importo complessivo di € 51.720,00, la cui somma veniva utilizzata interamente dall'ex coniuge per acquistare mezzi per la sua Impresa Edile (**doc. 09 e 10**).

In data 25.06.2009 la sig.ra _____ contraeva (in qualità di coobbligata con l'ex coniuge) un finanziamento con CONSUMIT (MPS) n. _____, per l'importo complessivo di € 32.330,40 per l'acquisto della prima casa, attuale residenza del nucleo familiare (**doc. 11 e 12**).

In data 03.03.2010 la sig.ra _____ contraeva, congiuntamente, all'ex coniuge _____, un contratto di mutuo fondiario con Monte Paschi di Siena, per l'importo complessivo di € 72.000,00 sempre per l'acquisto della prima casa (**doc. 13 e 14**).

In seguito a separazione dal coniuge _____, la stessa maturava un assegno di mantenimento pari a € 300,00 in favore del figlio, che non ha mai percepito, in quanto l'ex coniuge si è sempre sottratto a tale obbligo. A ciò va aggiunto che, in seguito a decreto di omologa, l'ex coniuge si obbligava a corrispondere, per intero, i finanziamenti contratti con AGOS e con la CONSUMIT (Monte Paschi di Siena), mentre la sig.ra _____ si obbligava a pagare la rata di mutuo contratto con Monte Paschi di Siena (**doc. 15**).

Con sentenza n. 166/21 iscritta al R.G. n. 3648/17 del Tribunale di Foggia, pubblicata in data 21.01.2021, veniva accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi _____ e _____, la quale decretava a carico di quest'ultimo



l'obbligo di corrispondere in favore dell'istante, un assegno mensile di € 450,00 per il mantenimento del figlio minore , entro e non oltre il 5 (cinque) di ogni mese (**doc. 16**).

A causa del mancato versamento del mantenimento da parte dell'ex coniuge, la sig.ra si vedeva costretta ad agire, in via esecutiva, nei confronti di quest'ultimo, mediante procedura esecutiva immobiliare sulla quota parte pari a ½ dell'appartamento d in (FG), la cui procedura risulta essere iscritta al Tribunale di Foggia – Esecuzioni Immobiliari, di cui al R.G.E.I. n. 233/21 per l'importo complessivo di euro 29.078,13 a titolo di mantenimento in favore del figlio minore (**doc. 17 e 18**).

La causa principale del sovraindebitamento della ricorrente è stata determinata principalmente nell'aver sottoscritto un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, in qualità di coobbligata con l'ex coniuge; successivamente, in qualità di coobbligata, sottoscriveva contratti di finanziamento nell'interesse del coniuge , per avere liquidità necessaria per avviare l'attività di Impresa Edile ed acquistare macchinari e attrezzature. Senonché, in seguito a separazione, l'ex coniuge si disinteressava della propria famiglia e, per tale motivo, veniva meno l'aiuto economico del proprio marito nel pagamento delle rate dei prestiti contratti, nonostante, con la separazione, quest'ultimo si obbligava a corrispondere, per intero, i finanziamenti contratti con AGOS e con la CONSUMIT (Monte Paschi di Siena) e a liberare la ogni responsabilità in merito.

SPESE CORRENTI FAMILIARI:

Le spese correnti necessarie al sostentamento personale e familiare ammontano a circa 750,00 euro mensili, così suddivisi:

- € 400,00 per alimenti e bevande;
- € 200,00 per abbigliamento dell'intero nucleo familiare;
- € 150,00 mensili per utenze varie.

Non vi sono, allo stato attuale, spese superflue.

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA:

I debiti contratti dalla ricorrente sono, solo ed esclusivamente, quelli derivanti dai contratti sopracitati; in particolare, con:

CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	IMPORTO DEBITO
IFIS NPL SPA (doc. 19 - 22 indice atti)	PRESTITO PERSONALE	€ 45.873,05
IFIS NPL SPA (doc. 20 – 23 indice atti)	PRESTITO PERSONALE	€ 39.298,88
IFIS NPL SPA (doc. 20 indice atti)	SPESE D.I. N. 2051/18	€ 3.358,59
BANCA MPS SPA (doc. 24 e 25 indice atti)	MUTUO IPOTECARIO	€ 42.604,99
AGENZIA ENTRATE (doc. 26 indice atti)	TRIBUTI	€ 110,35

LA DEBITORIA AMMONTA COMPLESSIVAMENTE A € 131.245,86.

SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL DEBITORE.

La situazione patrimoniale della ricorrente si costituisce esclusivamente da:

- **APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE**, sito in (FG) alla , identificato al Catasto Fabbricati al Foglio , Particella , Piano 1, Interno 2, Scala A, Categoria A/3, Classe 3a, R.C. Euro 296,96, valutato in **euro 46.000,00** in comproprietà con l'ex coniuge al 50% (**doc. 27 e 28**).



Sul predetto immobile grava un'ipoteca di primo grado in favore della MONTE PASCHI DI SIENA, in virtù di contratto di mutuo, nonché pignoramento immobiliare sulla quota parte pari a ½ di proprietà del sig. _____, trascritto dalla ricorrente per i crediti derivanti dal mantenimento in favore del figlio _____, riconosciuti da decreto di omologa della separazione e sentenza di divorzio (**doc. 29 – 32**).

La situazione economica della ricorrente è costituita da redditi percepiti, stagionalmente, in ambito agricolo, periodo novembre/maggio, nonché come barista, periodo giugno/settembre.

I redditi, al lordo delle imposte, percepiti dall'istante negli ultimi tre anni sono i seguenti:

- Anno 2021 per euro 3.569,11;
- Anno 2020 per euro 11.088,00;
- Anno 2019 per euro 1.913,50;
- Anno 2018 per euro 2.496,78;
- Anno 2017 per euro 2.502,60 (**doc. 33 - 39**)

ELENCO ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Non è stato compiuto alcun atto dispositivo, né alcun atto in frode ai creditori negli ultimi 5 anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura. Il tutto è stato verificato dal professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE E PIANO DI RIPARTO.

E' stata individuata, come possibile proposta, quella della liquidazione del patrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 14 ter e ss. della L. 3/2012 per far fronte alla complessiva situazione debitoria.

La liquidazione appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante ormai, l'elevata entità dell'indebitamento accumulato, in rapporto alle entrate reddituali.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista dell'OCC, Dott. Paolo Di Maio, nella propria relazione particolareggiata, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, assunta l'assenza di ragioni ostative all'accesso alla procedura, che siano esse documentali, formali, procedurali o sostanziali, la sig.ra _____ rappresenta la volontà di cedere alla massa creditoria identificata in atti, i beni come sotto identificati:

- 50% della proprietà dell'immobile sito in _____ (FG) alla _____. Trattasi di appartamento per civile abitazione sito al primo piano costituito da 5 vani e identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio _____, Particella _____, Piano 1, Interno 2, Scala A, Categoria A/3, Classe 3a, R.C. Euro 296,96, valutato in euro 46.000,00; somme da realizzare e le ipotetiche date di realizzo, valutate in relazione alla stima dei tempi tecnici per esperire le rispettive procedure di stima, valutazione, pubblicità e vendita per euro 23.000,00;
- Reddito disponibile per la liquidazione pari a € 9.600,00, mediante corresponsione di euro 200,00 mensili sino al raggiungimento della soglia indicata.

Il totale delle entrate relative alla procedura di liquidazione sarebbe pari ad € **32.600,00**.

Quanto all'ammontare delle spese prededucibili della procedura esse sono pari a € **5.185,12**.

Il piano di riparto tiene conto dell'ordine di soddisfo di ogni credito, elaborato in base ai privilegi immobiliari o mobiliari vantati.

Per quanto riguarda i crediti prededucibili, dettagliati precedentemente, questi sarebbero soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario.

I crediti prededucibili con privilegio immobiliare o mobiliare speciale, quindi relativo ad un particolare immobile o mobile, sarebbero soddisfatti con le somme ricavate dai relativi beni su cui si vantava il privilegio.

I crediti prededucibili generali, che, quindi, insistono su tutta la massa immobiliare e mobiliare a disposizione, sarebbero soddisfatti su tutti i beni in proporzione al rispettivo valore di realizzo.

Ciò premesso, ai fini della liquidazione del patrimonio, tenuto conto della situazione patrimoniale rappresentata, si chiede, sin da ora:



- l'esclusione del credito derivante da assegno di mantenimento riconosciuto dal decreto di omologa della separazione e sentenza di divorzio, in favore del figlic , per l'importo complessivo di euro 29.078,13, in quanto destinati a quest'ultimo per alimenti, sussistenza e per la sana crescita.

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTO

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% soddisfazione	Liquidato privilegiato	Liquidato chirografario
Crediti prededucibili	5.185,12	5.185,12	100%	5.185,12	0,00
Crediti privilegiati ipotecari immob.	42.604,99	20.998,76	49,29%	19.341,79	1.656,97
Crediti privilegiati ipot. non immob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti privilegiati Mobiliari ipotecati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti privilegiati mobiliari non ipot.	110,35	110,35	100%	110,35	0,00
Crediti chirografari	88.530,52	6.305,77	7,12%	0,00	6.305,77
TOTALE	136.430,98	32.600,00	23,89%	24.637,26	7.962,74

La fattibilità del sopra esposto piano di liquidazione risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione dell'OCC nominato, Dott. Paolo DI MAIO.

Tanto rilevato, dedotto ed osservato, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012, ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, per come descritti e dimostrati dalla documentazione in atti, che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente attraverso la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, che ha assolto gli oneri informativi e certificatori previsti dalla normativa di riferimento, previo ogni incombente di rito e provvedimento opportuno, voglia:

- 1) dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 14 ter e ss. della L. 3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento, con contestuale nomina del liquidatore a ciò preposto;
- 2) disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di liquidazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- 3) dichiarare, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 3/2012 che, dal deposito della domanda, non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788, 2855 co. 2 e 3 c.c.;
- 4) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda, della presente memoria e del decreto;
- 5) ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili presenti nel patrimonio del debitore;



- 6) fissare un termine, compatibilmente con i tempi necessari alla formazione, da parte del liquidatore, dell'inventario e del programma di liquidazione in conformità all'art. 14 novies L. 3/2012, per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione di cui all'art. 14 septies L. 3/2012;
- 7) ordinare la consegna e/o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare, anche successivamente, il debitore ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- 8) fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6 L. 3/2012 come meglio specificati in narrativa;
- 9) ammettere al beneficio dell'esdebitazione i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice ove si ritenesse necessario.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che la predetta procedura di liquidazione del patrimonio sconta un contributo unificato pari a € 98,00.

Si producono atti e documenti come da separato indice.

Con osservanza.

San Nicandro Garganico, 14/02/2022.

**Firmato digitalmente da
Avv. Giuseppe De Luca**

